

COMUNE DI CARUGO
Provincia di Como

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DEL
REFERENDUM

Approvato con deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE n. 17 del 24 maggio 2001

INDICE

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Materia del Referendum
- Art. 3 - Soggetti promotori

TITOLO II – REFERENDUM DI INIZIATIVA POPOLARE

- Art. 4 - Promozione del Referendum consultivo o propositivo
- Art. 5 - Ammissibilità della proposta
- Art. 6 - Richiesta di Referendum consultivo o propositivo - Raccolta Firme
- Art. 7 - Controllo della richiesta
- Art. 8 - Indizione del Referendum consultivo

TITOLO III – SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM

- Art. 9 - Disciplina della votazione
- Art.10 - Uffici elettorali di sezione
- Art.11 - Operazione di voto e scrutinio
- Art.12 - Ufficio elettorale centrale per il Referendum
- Art.13 - Esito ed effetti del Referendum

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

- Art.14 - Propaganda
- Art.15 - Spese
- Art.16 - Norma di rinvio

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1
Finalità

1. Il presente regolamento disciplina le modalità per l'ammissione e lo svolgimento dei referendum consultivi e propositivi comunali secondo quanto previsto dagli artt. 33, 34 e 35 dello Statuto.

Art. 2
Materia del Referendum

1. Può essere proposto referendum consultivo su materie di competenza comunale di rilevanza generale interessanti l'intera collettività locale.

2. Non possono essere sottoposti a referendum consultivo:

- * gli atti inerenti la tutela dei diritti delle minoranze;
- * il regolamento del Consiglio Comunale;
- * il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- * i provvedimenti nelle materie relative a: tributi locali e tariffe, espropriazione per pubblica utilità, designazioni e nomine, pubblico impiego;
- * i provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti;
- * gli atti di mera esecuzione di norme statali e regionali;
- * le materie nelle quali il Consiglio Comunale deve esprimersi entro termini stabiliti per legge o in cui non sia possibile la formulazione di un quesito chiaro, che consenta una consapevole e semplice valutazione del corpo elettorale;
- * le materie già oggetto di consultazione referendaria negli ultimi 5 anni.

Art. 3
Soggetti promotori

1. I soggetti promotori, ai sensi dello Statuto del Comune, possono essere:

- a) il 30% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune;
- b) Il Consiglio Comunale.

TITOLO II

REFERENDUM DI INIZIATIVA POPOLARE

Art. 4

Promozione del Referendum consultivo o propositivo

1. Gli elettori che intendono promuovere referendum consultivo o propositivo devono costituirsi in apposito Comitato Promotore formato da almeno tre componenti e devono presentare apposita istanza scritta al Sindaco.
2. Le sottoscrizioni dei promotori devono essere autenticate da uno dei soggetti indicati nell'art. 14 della Legge 21.3.1990 n.53. A corredo dell'istanza vanno prodotti i certificati di iscrizione nelle liste elettorali del Comune di Carugo.
3. L'istanza deve contenere i termini del quesito che si intende sottoporre alla consultazione popolare.
4. Il quesito deve essere formulato in modo chiaro e univoco.

Art. 5

Ammissibilità della proposta

1. L'ammissibilità della proposta di referendum consultivo o propositivo sotto il profilo della sua legittimità, in conformità alle norme dello Statuto e del presente regolamento, deve essere valutata entro 20 giorni dalla presentazione dell'istanza da un Comitato di Garanti composto da tre membri eletti dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto a maggioranza assoluta, scelti fra persone che possiedono idonea preparazione giuridico / amministrativa. Il Comitato dei Garanti resta in carica per la durata del Consiglio Comunale.
2. Dell'esame compiuto va redatto apposito verbale.
3. L'ammissibilità va notificata al primo dei firmatari del Comitato Promotore entro 5 giorni dall'espressione del giudizio.
4. Quando la richiesta concerne opere e infrastrutture pubbliche, il Consiglio Comunale può adottare una delibera che integra il quesito con una o più domande alternative, sulla cui ammissibilità decide il Comitato. Tale delibera, con la formula dell'immediata esecutività, dovrà essere adottata entro 20 giorni dalla notifica dell'ammissibilità al primo dei firmatari del Comitato dei Promotori del quesito e immediatamente trasmessa al Comitato dei Garanti. Il Comitato dei Garanti entro 20 giorni dal ricevimento della delibera consiliare di integrazione del quesito dovrà decidere sulla ammissibilità del quesito integrato e redigerà apposito verbale che dovrà essere comunicato entro cinque giorni al primo dei firmatari del Comitato dei Promotori e per conoscenza al Consiglio Comunale.
5. Le proposte referendarie non accolte, a richiesta dei promotori, devono essere discusse in Consiglio Comunale quali mozioni.

Art. 6

Richiesta di Referendum consultivo o propositivo - Raccolta firme

1. Espletato l'esame sull'ammissibilità di cui all'art.5, la richiesta di referendum consultivo o propositivo deve essere sottoscritta da almeno il 30 % degli elettori.
2. Per la raccolta delle firme devono essere usati moduli in carta libera vidimati dal Dirigente dell'Ufficio Elettorale del Comune o suo delegato, sui quali deve essere esattamente riportato, a cura dei soggetti promotori, il testo della proposta.
3. L'elettore appone la propria firma sui moduli di cui al comma precedente accanto all'indicazione per esteso del nome e cognome, luogo e data di nascita e residenza.
4. La certificazione elettorale potrà effettuarsi collettivamente in calce ad ogni modulo.
5. Le firme possono essere autenticate dal Sindaco o da suo delegato, dal Segretario Comunale, dagli incaricati del Sindaco e dagli altri pubblici ufficiali stabiliti dalla legge.
6. L'Amministrazione Comunale assicura la raccolta delle stesse presso uffici comunali designati.
7. La presentazione della richiesta di referendum consultivo, corredata dei necessari documenti e delle firme raccolte, deve avvenire entro 90 giorni dalla data della comunicazione di ammissibilità di cui al 3° e 4° comma dell'art.5.

Art. 7

Controllo della richiesta

1. Il Comitato di cui all'art.5 entro 10 giorni dalla presentazione del referendum verifica la regolarità delle sottoscrizioni e redige apposito verbale da trasmettere al Sindaco.
2. Il Sindaco, entro 5 giorni dal ricevimento del verbale e sulla base delle risultanze contenute in esso, provvede all'indizione del referendum secondo quanto disposto dal successivo art.8 oppure comunica al primo dei firmatari del Comitato Promotore la non ammissibilità del referendum per mancanza di regolarità

Art. 8

Indizione del Referendum consultivo

1. Il referendum consultivo o propositivo è indetto dal Sindaco con provvedimento che ne fissa la data di svolgimento.
2. Per ogni anno solare è consentito al massimo lo svolgimento di due referendum da effettuarsi in un'unica tornata secondo la presentazione delle richieste.
3. La consultazione avviene in primavera per le richieste presentate dall'1 giugno al 31 ottobre dell'anno precedente e in autunno per le richieste presentate dall'1 dicembre dell'anno precedente al 30 aprile dello stesso anno. In concomitanza di elezioni politiche nazionali o europee, o di referendum di carattere nazionale o regionale, detta consultazione sarà fissata al primo turno utile successivo.
4. Non è consentito effettuare operazioni referendarie nell'anno in cui si svolgono elezioni amministrative.

5. In caso di anticipato scioglimento del Consiglio comunale il referendum già indetto è automaticamente sospeso. La nuova data va fissata entro 60 giorni dalla convalida degli eletti.
6. Ogni attività od operazione relativa al referendum consultivo deve essere interrotta al 31 dicembre dell'anno solare antecedente a quello di scadenza della durata in carica del Consiglio Comunale.
7. Qualora, in data successiva alla proposta di referendum consultivo, intervengano eventi o decisioni tali da rendere inutile la consultazione popolare, il Sindaco revocherà il referendum sentito obbligatoriamente il parere del Comitato dei Garanti.

TITOLO III

SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM

Art. 9

Disciplina della votazione

1. Alla votazione, che si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, partecipano tutti i cittadini italiani, maggiorenni e residenti.
2. Con apposito manifesto o altri mezzi informativi, il Sindaco indicherà ai singoli elettori la sede dove dovranno recarsi a votare. I seggi elettorali dovranno trovare preferibilmente collocazione nelle strutture comunali.

Art.10

Uffici elettorali di sezione

1. Ai soli fini del referendum consultivo il Sindaco, sentita la Commissione Elettorale Comunale, può stabilire di volta in volta, un numero di sezioni diverso rispetto a quello esistente, accorpendo le attuali sezioni allo scopo di ridurre il numero.
2. Ogni ufficio elettorale di sezione è composto da un presidente e da due scrutatori di cui uno assume la funzione di vicepresidente e il secondo di segretario.
3. I componenti dell'ufficio elettorale di sezione sono nominati dal Sindaco, sentita la commissione elettorale, fra i nominativi inseriti negli albi previsti dalla legislazione vigente. Il compenso loro dovuto sarà stabilito dalla Giunta Comunale in misura forfettaria tenendo conto di quello stabilito per le consultazioni referendarie nazionali, opportunamente ridotto atteso il minore impegno temporale.

Art.11

Operazioni di voto e scrutinio

1. La consultazione elettorale si svolge in un'unica giornata festiva.
2. L'insediamento del seggio deve avvenire alle ore 6.30 del giorno fissato per lo svolgimento del referendum.
3. Le operazioni preliminari di autenticazione delle schede devono concludersi entro le ore 8.00.
4. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 8.00 e terminano alle ore 20.00 del giorno stesso.
5. Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente dopo la chiusura della votazione e proseguono ad esaurimento.
6. Per la validità delle operazioni è indispensabile la presenza di almeno due componenti il seggio.
7. Di tutte le operazioni della sezione va redatto apposito verbale in un unico esemplare, che deve essere trasmesso alla Segreteria del Comune, unitamente ai plichi contenenti le schede e gli atti di votazione e di scrutinio, al termine di tutte le operazioni.

8. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi e presso l'ufficio elettorale centrale di cui al successivo art.12, possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei partiti o gruppi politici rappresentati in Consiglio Comunale, e dei promotori del referendum. Tali rappresentanti sono designati dai Capigruppo Consiliari e dal primo firmatario dei promotori, con firme autenticate a norma dell'art.14 della Legge 21.3.1990 n.53.

Art.12

Ufficio elettorale centrale per il Referendum

1. Presso la Segreteria del Comune, entro 5 giorni dal provvedimento di indizione del referendum, è costituito l'ufficio centrale per il referendum composto dal Segretario Comunale o da suo delegato e da due funzionari comunali nominati dal Sindaco di cui uno assume anche la funzione di verbalizzante.
2. L'ufficio centrale, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati e alle decisioni in ordine alle eventuali proteste e reclami presentati, procede alla sommatoria dei voti riportati in ogni risposta e conclude le operazioni con la proclamazione dei risultati del referendum.
3. Il verbale dell'ufficio centrale viene trasmesso al Sindaco per gli ulteriori adempimenti.

Art.13

Esito ed effetti del Referendum

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori e se ha conseguito la maggioranza dei voti validamente espressi.
2. Quando al referendum ha partecipato la maggioranza degli elettori, il Consiglio Comunale è tenuto a deliberare entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati della consultazione sull'oggetto del quesito sottoposto a Referendum.
3. Se l'esito della consultazione referendaria non è favorevole, sullo stesso oggetto non potranno essere ripresentate proposte di referendum se non decorsi 5 anni dalla pubblicazione della relativa deliberazione consiliare.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art.14

Propaganda

1. A partire dal trentesimo giorno antecedente la data fissata per lo svolgimento delle elezioni, i promotori ed i gruppi politici rappresentati in Consiglio Comunale possono svolgere azione di propaganda del referendum consultivo a propria cura e spese.

Art.15

Spese

1. Le spese per lo svolgimento dei referendum sono a carico del Comune.
2. Agli oneri derivanti dallo svolgimento dei referendum, ivi compreso il compenso per le prestazioni straordinarie dei dipendenti da autorizzare secondo le disposizioni vigenti in materia elettorale, si provvede con stanziamenti da imputarsi ad apposito capitolo di bilancio.

Art.16

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alla normativa in materia di consultazioni elettorali e referendarie vigente.